

ATTO N. ORD 502

DEL 03/04/2026

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 210

## ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI  
DIREZIONE VIABILITÀ 2

**OGGETTO:** S.P. n. 139 “di Villafranca” dal km 22+300 al km. 22+600 in territorio del Comune di Villafranca P.te (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito con delimitazione di area di cantiere (Prog. 143/2020 – S.P. N. 139 Di Villafranca. Interventi Di Manutenzione Straordinaria Per Il Risanamento Strutturale Conservativo Del Ponte Sul Torrente Pellice Al Km 22+500 In Comune Di Villafranca P.Te).

### LA DIRIGENTE

Premesso che:

- I lavori (progetto n. 143 del 2020) “S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE CONSERVATIVO DEL PONTE SUL TORRENTE PELLICE AL KM 22+500 IN COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE” sono stati appaltati dalla Città Metropolitana di Torino all’impresa IVIES S.p.A. di Pontey (AO) procedono come da programma;
- dopo aver completato l’intervento sulle fondazioni e sulle pile, l’impresa esecutrice dei lavori, dovendo avviare i lavori sull’impalcato al fine di eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, con nota n. 42943 di prot. Del 18/03/26, ha chiesto la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto della S.P. n. 139 “di Carmagnola” oggetto di intervento, dal giorno 08/04/2026 al giorno 11/06/2026.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un **senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri**, lungo la S.P. n. 139 “di Villafranca” dal km 22+300 al km 22+600 in territorio del Comune di Villafranca P.te (TO), **dal giorno 08/04/2026 al giorno 11/06/2026** H24 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 8 Ing. Filippo VIGNA.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Sabrina BERGESE Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6,

comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2026 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## **ORDINA**

lungo il tratto della S.P. n. 139 "di Villafranca" dal km 22+300 al km 22+600 in territorio del Comune di Villafranca P.te (TO), la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del

divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, dal giorno 08/04/2026 al giorno 11/06/2026 H24 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- il committente: Città Metropolitana di Torino – Direzione Viabilità 2;
- la ditta appaltatrice: IVIES S.p.A., con sede in Pontey (AO);
- la ditta esecutrice dei lavori CEVIG S.R.L. con referente di cantiere Geom ARCODIA Pignarello Giovanni tel. 347/0662262;
- il Responsabile dei Lavori per l'impresa esecutrice: Giovanni Enrico VIGNA;
- il Direttore dei lavori: Ing. Giovanni PONCHIA Funzionario della CMTO – Direzione Viabilità 2 tel. 349/4163446 ed il CSE Ing. Francesca GABALLO;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione (anche successivamente all'inizio dell'attività), non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso di tali condizioni negative, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica temporanea, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo maggiore per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli art. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). **Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.** Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria, la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli art. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli art. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,

del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Il Sottoscritto ing. Sabrina Bergese, Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,  
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 03/04/2026

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese